

tà delle Nazioni, o su richiesta di uno dei firmatari della decisione del novembre 1921, con l'autorizzazione sempre della Società delle Nazioni (1).

(1) Con tre lettere a firma di Cambon, presidente del Consiglio degli Ambasciatori, tutte in data del 9 novembre 1921, le decisioni del Consiglio degli Ambasciatori circa le frontiere albanesi furono comunicate al Governo jugoslavo, a quello greco, alla Società delle Nazioni. In quella al Governo jugoslavo gli si faceva rilevare che le proteste da esso presentate con la nota del 4 ottobre di non ritenere valida una decisione sulla questione presa senza la sua collaborazione ed il suo consenso non era ammissibile, perché nella decisione presa il 2 settembre 1921 dall'Assemblea della Società delle Nazioni all'unanimità, e col voto del rappresentante jugoslavo e greco, si era riconosciuto nelle principali Potenze alleate ed associate l'organo qualificato per decidere delle frontiere albanesi, rinnovando l'impegno assunto coi trattati di pace di Saint-Germain, Neuilly e del Trianon. Analogo rilievo fu fatto nelle altre due lettere, non perché i poteri del Consiglio degli ambasciatori fossero stati impugnati dalla Grecia o dalla Società delle Nazioni, ma unicamente per precisare i motivi per cui il Consiglio degli ambasciatori si riteneva autorizzato a decidere la questione.

Il governo jugoslavo fece sapere che non poteva riconoscere la validità delle decisioni prese circa la frontiera albanese, finché non avessero assunto la forma di un trattato firmato da tutti gli interessati. Il delegato ellenico alla Lega delle Nazioni (Frangulis) contestò la validità della decisione, per l'assenza degli Stati Uniti, dichiarando che, occorrendo, la questione poteva sottoporsi all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale, conformemente agli articoli 13 del patto e 16 dello Statuto della Corte.